

Regolamento degli Organi Collegiali

Liceo Linguistico "G. Parini" - Scuola Cattolica Paritaria
Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (Lc)

PREMESSA

Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola.

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. (cfr. Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

ARTICOLAZIONE

Art. 1 - Il Consiglio d'Istituto

Il Liceo Parini istituisce il Consiglio di Istituto, secondo le indicazioni ministeriali per le scuole paritarie.

Art. 2 - Compiti del Consiglio d'Istituto

Nelle Scuole Paritarie, il compito del Consiglio d'Istituto riguarda esclusivamente argomenti di tipo didattico, educativo e propositivo, che possano rendere migliore la funzionalità della scuola. La partecipazione dei genitori rappresenta un apporto prezioso che può aiutare la direzione e i docenti a valutare sempre nuove iniziative. Il Consiglio d'Istituto, quindi, opera nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio Docenti, per l'efficace gestione del Liceo. Spetta al Consiglio l'adozione dei Regolamenti d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto delibera in merito alla partecipazione del Liceo ad attività culturali, sportive e ricreative, a bandi e a convenzioni proposti dai diversi Enti pubblici e privati, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali e di volontariato. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, può fare proposte sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica consente. In particolare, adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d'ora in poi PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio d'Istituto, inoltre delibera sul calendario scolastico ed esprime parere sull'andamento generale del Liceo. Esprime un parere sull'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il PTOF.

Art. 3 - Composizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è composto da consiglieri eletti e dal Dirigente Scolastico. I Consiglieri eletti sono i rappresentanti dei Genitori, dei Docenti, del Personale Amministrativo e degli Studenti. Il Presidente del C.I. è un genitore, il segretario un docente.

Art. 4 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso o 3 Consiglieri ne ravvisino la necessità o l'urgenza, con preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta da due terzi di un Consiglio di Classe o da un terzo del Collegio Docenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve avere indicata la data e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste; la convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre dieci giorni dalla data indicata nella richiesta. La lettera di convocazione deve essere diramata a cura della Segreteria ai membri del Consiglio, dovrà contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo e/o modalità della convocazione.

Art. 5 – Ordine del Giorno

L'Ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri o dagli organi di cui al precedente art. 4. Anche dopo l'invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può aggiungere altri argomenti, dandone comunque comunicazione entro 24 ore dalla data prefissata per la riunione. È facoltà del Presidente e di ogni Consigliere proporre al Consiglio, immediatamente prima della seduta, altri argomenti da inserire nell'Ordine del giorno. Nel caso tali argomenti comportino deliberazione del Consiglio l'iscrizione dell'O.d.G. può aver luogo se la proposta viene approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri presenti. Tutti i Consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'O.d.G. presso la Segreteria.

Art. 6 – Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, senza diritto di parola. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, sentito il parere dei Consiglieri, ha facoltà di:

- allontanare i disturbatori,
- sospendere la seduta,
- proseguire la seduta in forma non pubblica.

La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri. Quando nell'Ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la discussione avviene in forma non pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 7 – Validità delle sedute

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Trascorsa mezz'ora dall'ora di convocazione e constatata la mancanza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all'Albo del verbale della seduta non effettuata, con i nominativi dei Consiglieri presenti e assenti.

Art. 8 – **Verbale delle sedute**

Di ogni seduta, a cura del Segretario proposto dal Presidente, deve redigersi un verbale che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti, il contenuto di ogni intervento, l'esito e le modalità di eventuali votazioni. Il verbale deve essere depositato in Segreteria, firmato dal Presidente e dal Segretario entro 10 gg. Dalla seduta. Detto verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva dopo che il Presidente avrà dichiarata valida la seduta stessa; solo allora le delibere verbalizzate potranno essere pubblicate (art.7 D.P.R. n° 416). Sul verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate nel verbale. Tutte le possibili rettifiche, una per volta, debbono essere messe a votazione per alzata di mano. Si passa poi alla votazione definitiva del verbale eventualmente modificato. Gli Atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito Albo Pretorio della scuola, a disposizione di tutti gli interessati.

Art. 9 – **Pubblicità degli atti**

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31/5/74 n° 416, deve avvenire mediante affissione della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate in apposita sezione on-line, alla voce Consiglio di Istituto. La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di 10 gg. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.10 – **Durata del Consiglio d'Istituto**

La durata dei Consigli d'Istituto è prevista per tre anni. Potrà essere modificata da una decisione del Consiglio di Collegio.

Art.11 - **Il Collegio Docenti**

Il Collegio Docenti è convocato dal DS ed è composto da tutti i docenti; è presieduto dal DS. Svolge le seguenti funzioni:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo – didattico;
- elabora il PTOF, la programmazione educativa, il sistema di valutazione, i progetti d'Istituto, il piano di Aggiornamento dei Docenti e il Piano Annuale Inclusionione (PAI);

Art.12 - **I consigli di classe**

Il Liceo, per permettere lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali di tipo organizzativo, educativo e didattico, è organizzato in Consigli di Classe. I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate.

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al DS per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (art. 5 Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Art.13 – **Assemblee degli studenti**

Le assemblee di Istituto e di classe sono regolamentate al punto h) del Regolamento interno delle studentesse e degli studenti, sezione *Diritti*.